CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 28 novembre 2008

16400/1/08 REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2008/0130 (CNS)

DRS 74 SOC 733

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

della:	Presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti / Consiglio
n. doc. prec.:	15958/08 DRS 63 SOC 698 + REV 1 (en)
n. prop. Comm:	11252/08 DRS 17
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'atto costitutivo della Società privata europea

1. Il 27 giugno 2008 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, basata sull'articolo 308 del trattato CE. Il progetto di regolamento rientra nel quadro generale di una serie di misure destinate alle piccole e medie imprese (PMI), lo « *Small Business Act for Europe* ».

2. La proposta di regolamento relativo all'atto costitutivo della Società privata europea (in prosieguo SPE) è intesa a creare una nuova forma sociale comunitaria destinata alle società non quotate e in particolare alle piccole e medie imprese (PMI). Il progetto mira a facilitare l'insediamento e lo sviluppo delle PMI mediante la riduzione delle spese di costituzione e di gestione di tali imprese, istituendo norme comuni e lasciando ai fondatori un'ampia libertà contrattuale.

3. La presidenza ha avviato discussioni approfondite sull'intero progetto di regolamento in oggetto. Il gruppo "diritto delle società" (in prosieguo "il gruppo") ha esaminato il progetto di regolamento nel corso di 9 riunioni (il 9 luglio, il 25 luglio, il 4 settembre, il 24 settembre, il 3 ottobre, il 13 ottobre, il 27 ottobre, il 5 e 6 novembre).

4. Come base di riflessione, la presidenza ha redatto quattro questionari che abbracciano l'insieme dei 10 capi e degli allegati del progetto di regolamento. In tal modo gli scambi sono stati utilmente completati dai contributi scritti degli Stati membri.

5. In seguito a un primo esame del progetto da parte del gruppo, la presidenza ha diffuso una nota di orientamento (nota del 22 ottobre 2008, doc. 1444/08) e tre versioni rivedute di tale nota (nota del 7 novembre 2008, doc. 15291/08, nota del 13 novembre 2008, doc. 155562/08 e nota del 20 novembre 2008, doc. 15931/08).

   La nota e le relative versioni rivedute sono intese a individuare le principali problematiche del progetto di statuto dell'SPE e a proporre orientamenti e opzioni riguardo a ciascun punto chiave dello statuto: il collegamento con il diritto nazionale, l'elemento transfrontaliero, il controllo della conformità, le disposizioni relative alla sede della società, la responsabilità degli amministratori, la partecipazione dei dipendenti e le altre caratteristiche dell'SPE

6. Il gruppo ha esaminato a tre riprese (riunioni del 10, 18 e 21 novembre la nota di orientamento ovvero le note rivedute succitate, doc. 15291/08, doc. 15562/08 e doc. 15931/08).

   Il 14 novembre 2008 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti (parte prima) ha trattato tre dei punti principali, vale a dire l'elemento transfrontaliero, il capitale e la partecipazione dei lavoratori, sulla base della nota del 12 novembre 2008 (doc. 15451/08), quindi il 26 novembre l'insieme dei punti (quadro delle discussioni, legge applicabile, elemento transfrontaliero, controllo della legalità, sede, capitale, responsabilità, partecipazione dei lavoratori, disposizioni varie), sulla base della nota di orientamento generale parziale del 24 novembre 2008 (doc. 15958/08).

7. Scopo della presente relazione è informare il Consiglio "Competitività", nella sessione del 1º e 2 dicembre 2008, sui progressi finora conseguiti in merito alle principali tematiche del progetto di regolamento;

A. Collegamento con il diritto nazionale

8. La proposta della Commissione prevede un meccanismo secondo il quale la società privata europea è principalmente disciplinata dal regolamento, dallo statuto e in via sussidiaria dal diritto nazionale, lasciando in tal modo ampio spazio alla libertà contrattuale.

9. Varie delegazioni hanno chiesto di prevedere un più ampio riferimento al diritto nazionale in caso di lacuna nel regolamento o nello statuto. La presidenza ritiene che sia possibile giungere a un compromesso sulla base di più ampi riferimenti al diritto nazionale al fine di evitare vuoti giuridici preservando nel contempo la libertà contrattuale.

B. Elemento transfrontaliero

10. La proposta della Commissione non contempla l'esigenza di un elemento transfrontaliero all'atto della costituzione della società, in quanto si ritiene che ciò possa nuocere all'attrattiva dell'SPE.

11. Vari Stati membri non desiderano l'introduzione di un siffatto elemento, mentre altre ritengono, al contrario, che sia necessario. Determinate delegazioni hanno in particolare espresso perplessità per l'assenza di detto elemento alla luce del principio di sussidiarietà. Nel Coreper del 26 novembre 2008, il servizio giuridico del Consiglio ha precisato che l'assenza dell'elemento transfrontaliero nello statuto dell'SPE non costituisce un problema giuridico.

12. Per rispondere a queste preoccupazioni, la presidenza ha proposto che l'oggetto sociale dell'SPE contenga il riferimento a un elemento transfrontaliero che può semplicemente risultare dall'intenzione di esercitare attività transfrontaliere o dal luogo di residenza degli azionisti, senza che il venir meno di questi elementi possa rimettere in questione l'esistenza o la prosecuzione delle attività dell'SPE.

C. Controllo della legalità

13. La proposta della Commissione si basa su un controllo, all'atto della registrazione, dei documenti e dei dati riguardanti la SPE effettuato da un organo amministrativo o giudiziario o mediante certificazione da parte di un terzo.

14. Per quanto riguarda le autorità incaricate del controllo, alcune delegazioni chiedono un riferimento al notaio. Per quanto riguarda le modalità del controllo, alcuni Stati membri si sono espressi a favore di un riferimento all'autocertificazione.

Alcune delegazioni hanno chiesto che sia mantenuto il loro sistema di doppio controllo all'atto della registrazione dell'SPE, mentre altri Stati membri hanno chiesto di mantenere un controllo unico.

15. Per rispondere a queste preoccupazioni, la presidenza ha proposto di modificare il progetto inserendovi riferimenti al notaio e all'autocertificazione e mantenendo nel contempo l'idea di un controllo unico che riflette quanto richiesto dalla maggioranza degli Stati membri.

D. Sede sociale della società

16. La proposta della Commissione permette a un'SPE di avere la propria amministrazione centrale o la sede operativa principale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede legale.

17. Numerosi Stati membri hanno sostenuto questa proposta. Altri ritengono invece che l'amministrazione centrale e la sede operativa principale debbano essere situati nello stesso Stato membro di quello della sede legale.

18. La presidenza ha proposto una soluzione di compromesso consistente, per quanto riguarda le modalità di stabilimento della sede, nel far riferimento alla legge nazionale conformemente al diritto comunitario.

E. Capitale sociale

19. La proposta della Commissione prevede un capitale sociale di un euro. La maggioranza degli Stati membri sostiene tale proposta. Alcuni propongono una forcella situata tra 1.000 e 3.000 euro. Alcuni Stati membri desiderano invece un capitale di 10.000 euro all'incirca.

20. La presidenza ha proposto di proseguire le discussioni sulla base di un capitale di un euro, con appropriate garanzie alle PMI, la cui portata richiede più ampie discussioni.

F. Responsabilità e obblighi degli amministratori

21. Sembra essersi delineato un consenso sulla definizione di un minimo di principi comuni a tutti gli Stati membri in materia di obblighi incombenti agli amministratori, che verrebbero definiti a livello comunitario. Oltre a tale soglia, gli obblighi e la responsabilità devono essere disciplinati dalla legge nazionale di ciascuno Stato membro.

G. Partecipazione dei dipendenti

22. Per quanto riguarda il regime di partecipazione dei dipendenti, la proposta della Commissione rimanda al diritto nazionale dello Stato membro in cui è registrata l'SPE. Nell'ambito della costituzione di un'SPE mediante una fusione transfrontaliera, la proposta della Commissione rimanda alle modalità di determinazione del regime di partecipazione dei lavoratori definite dalla direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere. La proposta prevede anche un meccanismo specifico di protezione dei diritti dei dipendenti in caso di trasferimento della sede dell'SPE.

23. Sono emerse posizioni differenti per quanto riguarda il regime di partecipazione dei lavoratori. La presidenza ha avviato discussioni particolareggiate in occasione di varie riunioni del gruppo (3 ottobre, 28 ottobre, 10 novembre) che hanno permesso di prendere atto delle preoccupazioni delle delegazioni sulla portata delle norme sulla partecipazione.

H. Altre misure

24. Altre disposizioni riguardano diversi aspetti, di natura più tecnica, dello statuto della società privata europea. Su alcuni punti sono ancora necessari lavori complementari. Ciò premesso, i lavori svolti dalla presidenza hanno fin d'ora permesso di trovare consensi sulla responsabilità degli atti compiuti prima della registrazione, sulla revisione contabile e sui diritti degli azionisti .

25. Si chiede al Comitato dei Rappresentanti Permanenti di prendere atto dell'intenzione della presidenza di sottoporre la presente relazione al prossimo Consiglio **«Compétitività», invitandolo a prenderne atto e a incaricare i suoi organi preparatori di proseguire i lavori al fine di trovare soluzioni ai problemi rimasti in sospeso per giungere quanto prima a un accordo.**